

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 3/2020

**Oggetto:** misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

VISTA l'ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/02/2020, che, tra l'altro, fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19"

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude

la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

ATTESO CHE il D.P.C.M. 1.03.2020 individua la provincia di Savona nell'allegato 2 e pertanto la ricomprende tra le aree sottoposte ai provvedimenti di cui all'art. 2 stesso D.P.C.M.;

RILEVATO CHE il territorio della Regione Liguria con esclusione della Provincia di Savona rientra nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del più volte citato D.P.C.M. 01 marzo 2020;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- la provincia di Savona, collocata nell'allegato 2 del D.P.C.M. 1.03.2020, presenta tuttora una situazione, relativa alla diffusione di COVID – 19, di permanenza di focolai significativi;
- la mobilità di studenti residenti in tale Provincia verso istituti scolastici e di formazione siti in aree limitrofe debba essere ancora limitata, al fine di garantire un più efficace contenimento di contatti;
- che resta ferma la necessità di garantire, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private e agli organismi formativi accreditati, i tempi tecnici per consentire l'adeguamento alle misure stabilite dal più volte citato D.P.C.M. 1.03.2020, nonché per la disinfezione dei locali;

RITERNUTO PERTANTO:

- ferma restando l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 01 marzo 2020 nel territorio della Provincia di Savona, di disporre la prosecuzione della sospensione su tutto il restante territorio della Regione Liguria dei servizi educativi, sia pubblici che privati, dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private a decorrere dalle ore 00.00 del 4 marzo 2020 fino alle ore 24.00 dell'8 marzo 2020;
- che le predette disposizioni si applicano anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), in quanto facenti parte del sistema educativo di istruzione e formazione, a qualsiasi corso di formazione professionale, in quanto attività assimilabile e ai tirocini curriculari; sono esclusi dalla sospensione i tirocini extra curriculari in quanto trattasi di attività ad accesso individuale, senza formazione in aula; si precisa altresì che la sospensione delle attività degli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) è esclusa laddove i competenti organi valutino che la sospensione stessa sia gravemente pregiudizievole per il ciclo di studi in essere.

RITENUTO di confermare tutte le altre disposizioni recate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 1.03.2020;

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. Ferma restando l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 01 marzo 2020 nel territorio della Provincia di Savona, **la prosecuzione della sospensione** su tutto il restante

territorio della Regione Liguria dei servizi educativi, sia pubblici che privati, dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private a decorrere dalle ore 00.00 del 4 marzo 2020 fino alle ore 24.00 dell'8 marzo 2020; le predette disposizioni si applicano anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), a qualsiasi corso di formazione professionale e ai tirocini curriculari; sono esclusi dalla sospensione i tirocini extra curriculari; limitatamente agli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la sospensione delle attività è esclusa laddove i competenti organi valutino che essa sia gravemente pregiudizievole per il ciclo di studi in essere.

2. Sono confermate tutte le altre disposizioni recate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell'1 marzo 2020.

E' fatta riserva di chiedere al Governo la possibilità di modificare le collocazioni territoriali ad evidenze epidemiologiche che si dovessero evidenziare.

Manda

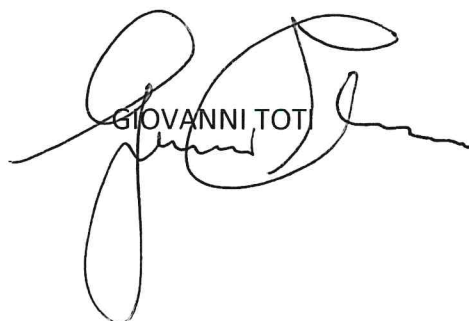
Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 3 marzo 2020



GIOVANNI TOTI